

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE PER USI DOMESTICI – MERCATO LIBERO

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

GAS MARCA Srl (" GAS MARCA" o "Fornitore"), società a socio unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ATAC Civitanova Spa - sede legale via Cecchetti 99 – 62012 Civitanova Marche (MC) - si impegna a somministrare al CLIENTE il gas naturale per uso domestico individuale destinato all'indirizzo di fornitura indicato nella Proposta di Contratto (o nella bolletta allegata) che unitamente alle presenti Condizioni Generali nonché agli allegati (Condizioni economiche di fornitura, Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale, Informazioni aggiuntive per il cliente) costituiscono il "CONTRATTO". GAS MARCA e il CLIENTE saranno di seguito denominati singolarmente "PARTE" e congiuntamente "PARTI".

ART. 2 - CONDIZIONI CONTRATTUALI E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

2.1 Le disposizioni contrattuali contenute nella Proposta di Contratto prevalgono sempre sulle presenti Condizioni Generali di Contratto e sugli allegati.

2.2 Il CLIENTE, con la sottoscrizione del CONTRATTO, conferisce mandato con rappresentanza a GAS MARCA perché proceda in suo nome e per suo conto a sottoscrivere la comunicazione di recesso dal precedente fornitore. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito. Il CLIENTE garantisce la veridicità delle informazioni fornite, e dichiara sotto la propria responsabilità di avere titolo ad effettuare la sottoscrizione.

2.3 Il CONTRATTO si intende perfezionato nel momento in cui il CLIENTE riceve l'accettazione scritta da parte di GAS MARCA, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta di Contratto, a mezzo raccomandata a/r, tramite SMS ovvero qualunque altro mezzo idoneo a certificare la ricezione. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione della Proposta di Contratto il CLIENTE ha facoltà di recedere dal CONTRATTO, senza alcuna penalità e senza alcun obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi ad GAS MARCA a mezzo fax o raccomandata a/r.

2.4 Nel caso in cui il CONTRATTO sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione contrattuale il CLIENTE ha facoltà di recedere dal CONTRATTO, senza alcuna penalità e senza alcun obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi a GAS MARCA a mezzo fax o raccomandata a/r. Fatta salva prova contraria, il contratto si presume ricevuto trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte dell'esercente la vendita.

2.5 GAS MARCA si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla somministrazione di gas nel caso in cui il CLIENTE fornisca i propri dati in modo incompleto o non corretto.

2.6 L'esecuzione del contratto resta subordinata al fatto che, al momento in cui GAS MARCA richiede al Distributore Locale ("Distributore") l'attivazione della fornitura presso il Punto di Riconsegna, o in qualsiasi momento comunque precedente all'inizio effettivo della fornitura, il Punto di Riconsegna non risulti già sospeso per morosità o non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso.

ART. 3 - DURATA E DECORRENZA CONTRATTUALE

3.1 Il CONTRATTO ha durata fino al 31 Dicembre dell'anno in cui a decorre la data di effettivo inizio della somministrazione di gas. Successivamente, la durata si intende tacitamente prorogata di anno in anno salvo disdetta inviata da una delle PARTI all'altra mediante raccomandata a.r. e con un preavviso di 45 (quarantacinque) giorni rispetto alla scadenza iniziale e/o prorogata.

3.2 GAS MARCA avrà la facoltà di variare le condizioni economiche applicabili alla fornitura di gas naturale per l'anno successivo comunicandole al CLIENTE entro il termine di 60 (sessanta) giorni antecedenti la scadenza del CONTRATTO, mediante comunicazione scritta. Qualora il CLIENTE non dia disdetta nei termini e con le modalità previste al punto 3.1, il presente CONTRATTO si intenderà tacitamente rinnovato alle condizioni economiche indicate nella suddetta comunicazione che, in deroga a quanto

previsto al successivo art. 15, si intenderanno inserite automaticamente nel presente CONTRATTO.

ART. 4 - DETERMINAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI

4.1 Salvo diverse indicazioni riportate nell'allegato A "Condizioni particolari di fornitura", la stessa verrà effettuata ad un prezzo pari a quanto stabilito da AEEG per il servizio di maggior tutela nell'ambito tariffario ed alle condizioni nelle quali si trova il punto di fornitura.

4.1.2 Il prezzo eventualmente riportato nelle Condizioni Economiche di fornitura ed è da intendersi al netto delle componenti tariffarie previste dal vigente quadro normativo (Dell. ARG/gas 159/08 e ARG/gas 64/09 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, di seguito "AEEG", e successivi aggiornamenti) e valide nel territorio di ubicazione del Punto di Riconsegna a copertura dei costi di Trasporto, Stoccaggio, Distribuzione e Vendita al dettaglio, oltre che delle imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di gas naturale, nonché dell'IVA.

4.2 Tutte le componenti di cui al punto 4.1.2 sono da intendersi a carico del CLIENTE e verranno aggiornate secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall'AEEG e dal Distributore Locale.

ART. 5 - COEFFICIENTE DI CORREZIONE DEI CONSUMI

La determinazione del corrispettivo inerente la fornitura risente dell'applicazione di due distinti coefficienti: il potere calorifico superiore convenzionale PCS di un metro cubo di gas distribuito nella località misurato alle condizioni standard, determinato dal distributore secondo le previsioni di cui alla Del. 138/04 e s.m.i.; il coefficiente C di correzione alle condizioni standard dei consumi rilevati presso un punto di riconsegna il cui Gruppo di misura non sia dotato di apparecchiature di correzione elettronica della misura alle condizioni standard, secondo le previsioni di cui alla Del. ARG/gas 159/08 (RTDG) e s.m.i. Qualora il gas fornito al CLIENTE sia misurato in media pressione o, se in bassa pressione, con l'installazione presso il CLIENTE di un gruppo di misura di classe non inferiore alla classe G40, il CLIENTE può attivarsi a proprie spese affinché il gruppo di misura utilizzato per la determinazione dei volumi fatturati sia corredato di un idoneo correttore omologato.

ART. 6 - MODALITÀ DI CONSEGNA GAS – GESTIONE DELLA CONNESSIONE

6.1 La fornitura del gas è effettuata a deflusso libero, misurato da contatore.

6.2 Il gas verrà consegnato in corrispondenza del punto di consegna tra l'impianto di proprietà del Distributore Locale o gestito dal Distributore Locale e dell'impianto di proprietà o gestito dal CLIENTE a valori di pressione resi disponibili dall'azienda distributrice e previsti dal Codice di Rete di Distribuzione. Eventuali richieste di intervento inerenti il gruppo di misura, ad eccezione del pronto intervento, devono essere indirizzate a GAS MARCA, la quale si farà carico di veicolare al Distributore Locale responsabile del servizio (Del. ARG/gas 120/08). GAS MARCA per il Punto di Riconsegna provvederà a stipulare il contratto di distribuzione gas. GAS MARCA ai sensi della Del. ARG/gas 120/08, si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal CLIENTE e nell'interesse di quest'ultimo, a richiedere al Distributore Locale l'esecuzione di attività relative alla gestione del Punto di Riconsegna, quali, a titolo esemplificativo, spostamento del gruppo di misura, verifica della pressione della fornitura, verifica del funzionamento del gruppo di misura. Il CLIENTE potrà reperire l'apposita modulistica facendone richiesta al Servizio Clienti GAS MARCA e/o sul sito internet www.gasmarca.it. Sono a carico del CLIENTE i corrispettivi dovuti al Distributore Locale Gas per tutte le altre prestazioni accessorie e opzionali di cui al Codice di rete tipo (Allegato 2 alla Del. 108/06 e successive modifiche ed integrazioni) tra cui l'esecuzione di lavori semplici e complessi, l'attivazione e disattivazione della fornitura, la verifica del gruppo di misura, ecc.

6.3 Inoltre Il CLIENTE riconoscerà a GAS MARCA, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite la stessa GAS MARCA, un corrispettivo di importo pari a 10 euro (dieci euro). A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del cliente

finale, voltura e subentro anche contestuali all'attivazione del contratto, spostamento del gruppo di misura di un sito già attivo. Fa eccezione a quanto sopra la voltura c.d. "mortis causa", opportunamente documentata, per la quale non è richiesto alcun corrispettivo aggiuntivo.

ART. 7 - IMPOSTE

Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti da GAS MARCA all'Amministrazione Finanziaria a causa di mancante dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il CLIENTE è tenuto a rendere a GAS MARCA saranno oggetto di rivalsa da parte di quest'ultima nei confronti del CLIENTE stesso. Tali sanzioni e/o oneri saranno eventualmente addebitati al CLIENTE in bolletta.

ART. 8 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

8.1 Le fatture avranno periodicità trimestrale. Tale periodicità potrà essere variata da GAS MARCA con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell'art.15.

8.2 La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, resi disponibili ad GAS MARCA dal Distributore Locale. In caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG), nel caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, GAS MARCA ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al CLIENTE, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; nel caso invece di clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il CLIENTE riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 30,00 e secondo le previsioni di cui alla Del. ARG/gas 120/08 (RQDG) e successive modifiche e integrazioni in tema di qualità commerciale. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: autolettura del CLIENTE, consumo annuo o datistico comunicato dal Distributore Locale, spesa annua dichiarata dal CLIENTE in sede di stipula del CONTRATTO, stima di GAS MARCA effettuata in base ai profili di prelievo tipo definiti dall'AEEG con Del. 17/07 e successive modifiche ed integrazioni.

8.3 Al ricevimento dei consumi effettivi e delle relative fatture emesse dal Distributore Locale, GAS MARCA provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli.

8.4 Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare modifiche che comportino delle variazioni ai corrispettivi di cui al precedente art. 4.2, GAS MARCA provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell'avvenuto cambiamento.

8.5 Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 25 (venticinque) giorni dalla data di emissione delle stesse secondo la modalità indicata nella Proposta di Contratto. Nel caso non sia selezionata una modalità di pagamento o nel caso in cui sia scelta la RID e non siano indicati i dati bancari, il pagamento dovrà avvenire tramite bollettino postale o altro metodo indicato in bolletta.

Eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al CLIENTE di differire o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo.

8.6 Qualora il CLIENTE abbia deciso di avvalersi del servizio "RATA FISSA" la fatturazione avrà cadenza bimestrale e sarà così strutturata: saranno emesse fatture in acconto con importo pari a quanto indicato nel modulo di adesione ed un conguaglio degli importi dovuti nella prima fatturazione utile di ogni anno solare. Qualora il conguaglio risulti essere di importo superiore al 150% degli acconti o inferiore a zero, è facoltà di GAS MARCA modificare il valore degli acconti in modo da minimizzare lo scostamento del conguaglio dal valore degli stessi.

8.7 Il cliente è tenuto a versare un deposito cauzionale a garanzia del credito che si creerà in vigenza di contratto per gli importi e con le modalità indicati nella Delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i. GAS MARCA ha facoltà di richiedere importi inferiori.

ART. 9 - RITARDO PAGAMENTI - PROCEDURA PER SOSPENSIONE SOMMINISTRAZIONE

9.1 Ai sensi della Del. 229/01, in caso di ritardato pagamento di una o più delle fatture emesse da GAS MARCA, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture, una somma pari agli interessi di mora calcolati subbase annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute. Il cliente buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo.

9.2 In caso di morosità prolungata oltre 25 giorni, GAS MARCA avrà diritto di chiedere al Distributore Locale la sospensione dell'erogazione del gas, previa comunicazione al CLIENTE tramite lettera raccomandata indicante il termine ultimo entro il quale il CLIENTE deve provvedere al pagamento (entro 5 giorni dall'avvenuto avviso postale o dalla data di ricezione del sollecito tramite raccomandata a/r). GAS MARCA richiederà il pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento.

9.3 Il CLIENTE sarà tenuto alla corresponsione, oltre che delle somme dovute e degli interessi come sopra calcolati, anche del rimborso delle spese sostenute per la sospensione e riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'AEEG.

9.4 La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione in caso di mancati pagamenti da parte del CLIENTE per importi che singolarmente considerati siano inferiori al valore medio stimato di una fattura.

9.5 L'eventuale pagamento da parte del CLIENTE a seguito del sollecito di cui sopra, dovrà essere comunicato dallo stesso a GAS MARCA mediante raccomandata a/r o mediante fax al numero indicato nella raccomandata disollecito.

9.6 In deroga a quanto stabilito dall'art. 9.2. GAS MARCA può sospendere la fornitura anche senza preavviso a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al CONTRATTO.

ART. 10 - RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

10.1 Fatto salvo il diritto di ripensamento di cui ai precedenti artt. 2.3 e 2.4, il CLIENTE può esercitare il diritto di recesso senza oneri in qualsiasi momento della fornitura, a mezzo raccomandata a/r e con preavviso di 1 (uno) mese, che decorrerà a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso, se esercitato al fine di cambiare fornitore, oppure dalla data di ricezione della comunicazione se esercitato al fine di cessare la fornitura ai sensi della Del. 144/07 e s.m.i. in materia di recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali. Il CLIENTE che intenda recedere dal contratto al fine di cambiare fornitore ai sensi dell'art. 5.2 della Del. 144/07 si avvale del nuovo fornitore per l'invio della comunicazione di recesso. Qualora, invece, il CLIENTE eserciti il diritto di recesso al fine di cessare la fornitura, ai sensi dell'art. 5.3 della citata Delibera, inoltra personalmente e direttamente il recesso al proprio fornitore.

10.2 Ciascuna delle PARTI ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del CONTRATTO mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata all'altra PARTE, qualora, relativamente a quest'ultima, si verificasse una delle seguenti condizioni: a. impossibilità di procedere alla somministrazione di gas naturale a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a GAS MARCA, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di GAS MARCA nei confronti del CLIENTE; b. parziale pagamento delle fatture, o ritardato pagamento delle stesse da parte del CLIENTE superiore a 25 (venticinque) giorni. In tale ipotesi GAS MARCA avrà in ogni caso diritto al risarcimento del danno.

ART. 11 - FORZA MAGGIORE

11.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.

11.2 In particolare, GAS MARCA non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di gas

naturale causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compresa l'AEEG, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso l'indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempimento del CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale, salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempimenti di GAS MARCA. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l'interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatore.

ART. 12 - CESSIONE

Il CLIENTE consente fin d'ora la cessione del CONTRATTO da parte del Fornitore ad altra società del gruppo Atac Civitanova Spa.

La cessione sarà comunicata al CLIENTE entro 60 giorni dalla sua validità e sarà efficace nei confronti del CLIENTE dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore.

ART. 13 - INSERIMENTO DI REGOLAMENTAZIONI TECNICHE E DI CLAUSOLE NEGOZIALI

13.1 Il CONTRATTO, in corso di vigenza, si intende modificato di diritto, mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che la stessa AEEG definisce ai sensi D.Lgs. n°164 del 20.06.2000.

13.2 Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti di cui al punto precedente dovessero riguardare parametri economici non suscettibili di inserimento automatico, GAS MARCA provvederà a formulare delle condizioni equivalenti, fermo restando il diritto di recesso di cui al precedente art. 10.1.

ART. 14 - REGISTRAZIONE

Il CONTRATTO è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed a tassa fissa. Il relativo onere è a carico della PARTE che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione.

ART. 15 - MODIFICHE

15.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, eventuali modifiche al CONTRATTO dovranno essere proposte e accettate per iscritto.

15.2 Durante la vigenza del CONTRATTO e qualora ricorra giustificato motivo, GAS MARCA si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, tramite comunicazione scritta inviata con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del CLIENTE. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte dell'esercente la vendita. La predetta comunicazione, denominata "Proposta di modifica unilaterale del contratto" conterrà: 1) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta, 2) l'illustrazione chiara completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta, 3) la decorrenza della variazione proposta, 4) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri, 5) l'illustrazione che il cliente finale di gas naturale, avente diritto al servizio di tutela, in alternativa alla facoltà di recedere, ha la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato. In tal caso la richiesta in forma scritta del CLIENTE finale dovrà essere esercitata secondo le modalità e i termini di cui all'invio del recesso. Il mancato rispetto del preavviso e/o delle modalità di invio della predetta comunicazione, comporta la corresponsione al CLIENTE di un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) Euro, in conformità a quanto previsto dalla Del. ARG/com 104/10 e s.m.i.

ART. 16 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti il CONTRATTO devono essere trasmesse per iscritto. Deve altresì essere trasmessa per iscritto ad GAS MARCA, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente il Punto di Riconsegna.

ART. 17 - ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE

La legge applicabile al CONTRATTO è quella italiana. Il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il CLIENTE è quello di residenza o di domicilio elettivo del CLIENTE.

ART. 18 - RECLAMI

18.1 Eventuali reclami e richieste di informazione possono essere inoltrate a GAS MARCA SpA, Servizio Clienti, via Cecchetti 99 - 62012 Civitanova Marche (MC) utilizzando l'apposito modulo disponibile nell'Area Clienti sul sito www.gasmarca.it. Nel caso non si utilizzi l'apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: nome, cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o telematico, uno o più identificativi univoci (PdR, matricola contatore, codice servizio, codice cliente) dell'utenza a cui si riferisce il reclamo.

ART. 19 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Nell'ambito del presente contratto si fa riferimento ai seguenti riferimenti normativi: Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 8 luglio 1998 e s.m.i. (D. Lgs. 213/98) • Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 e s.m.i. (D. Lgs. 164/00) • Delibera AEEG n. 229 del 18 ottobre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2001 e s.m.i. (Del. 229/01) • Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 e s.m.i. (D. Lgs. 196/03) • Delibera AEEG n. 138 del 29 luglio 2004, pubblicata sul sito AEEG in data 30 luglio 2004 e s.m.i. (Del. 138/04) • Delibera AEEG n. 108 del 6 giugno 2006, pubblicata sul sito AEEG in data 07 giugno 2006 e s.m.i. (Del. 108/06), che ha introdotto il Codice di rete tipo della distribuzione gas (CDRT) • Delibera AEEG n. 17 del 2 febbraio 2007, pubblicata sul sito AEEG in data 07 febbraio 2007 e s.m.i. (Del. 17/07) • Delibera AEEG n. 144 del 25 giugno 2007, pubblicata sul sito AEEG in data 26 giugno 2007 e s.m.i. (Del. 144/07) • Delibera AEEG ARG/gas 120 del 07 agosto 2008, pubblicata sul sito AEEG in data 08 agosto 2008 e s.m.i. (Del. ARG/gas 120/08) • Delibera AEEG ARG/gas 159 del 06 novembre 2008, pubblicata sul sito AEEG in data 17 novembre 2008 e s.m.i. (Del. ARG/gas 159/08) • Delibera AEEG ARG/com 164 del 18 novembre 2008, pubblicata sul sito AEEG in data 20 novembre 2008 e s.m.i. (Del. ARG/com 164/08), che ha introdotto il Testo integrato della qualità della vendita (TIQV) • Delibera AEEG ARG/gas 64 del 28 maggio 2009, pubblicata sul sito AEEG in data 04 giugno 2009 e s.m.i. (Del. ARG/gas 64/09), che ha introdotto il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale (TIVG) • Delibera AEEG ARG/gas 79 del 25 maggio 2010, pubblicata sul sito AEEG in data 27 maggio 2010 e s.m.i. (Del. ARG/gas 79/10) • Delibera AEEG ARG/com 104 del 08 luglio 2010, pubblicata sul sito AEEG in data 12 luglio 2010 e s.m.i. (Del. ARG/com 104/10), che ha introdotto il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (Codice di condotta commerciale) • Delibera AEEG ARG/com 239/10 del 14 dicembre 2010, pubblicata sul sito AEEG in data 17 dicembre 2010 e s.m.i. (Del. ARG/com 239/10)

CLIENTE PER ACCETTAZIONE